



Shell Energy Europe Ltd

80 Strand
London
WC2R 0ZA
United Kingdom
Tel: +44 20 7546 3728

Spett.le
Autorita' per l'Energia Elettrica ed il Gas
Piazza Cavour, 5
20121 Milano (MI)
c.a. Direzione Mercati, Unita' Mercati Gas
all'Ingrosso

Email: G.Squicciarini@shell.com

28 February 2014

Oggetto: Documento di consultazione 36/2014/R/COM "Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile contabile per il settore dell'energia elettrica e il gas"

Spett.le Autorità,

desideriamo esprimere una valutazione positiva in merito alla proposta contenuta nel Doc.Cons. 36/2014/R/COM, di cui all'articolo 3.7 comma I) (e ribadita nella seconda parte dell'articolo 21.3 di cui all'Allegato A del medesimo documento).

L'esenzione dall'obbligo di predisposizione e invio annuale dei conti separati per le società estere, proposta nei citati articoli del documento di consultazione, è una misura decisamente favorevole all'accessibilità e attrattività del mercato italiano per soggetti multinazionali. Viceversa, la predisposizione dei prospetti si rivelerebbe assai gravosa per soggetti operanti in più paesi che conseguentemente potrebbero non avere risorse sufficienti per interpretare e soddisfare le richieste di molteplici regolatori nazionali.

Sebbene talvolta sembrano sottovalutati dagli enti regolatori richiedenti, simili obblighi si rivelano viceversa formidabili disincentivi all'ingresso sui mercati.
L'esenzione proposta, pertanto, è in linea con la promozione della concorrenza sul mercato italiano dell'energia.

Registered in England number 525037

Registered office: 80 Strand, London WC2R 0ZA, United Kingdom
VAT reg number GB 235 7632 55

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

Riteniamo tuttavia che la stessa enucleazione e separazione dei dati relativi alle attività sui mercati dell'energia in un particolare paese si traduca in un compito particolarmente impegnativo per soggetti operanti su molteplici mercati nazionali. In questo senso ci pare meno condivisibile la conferma dell'obbligo di separazione contabile per i soggetti esteri (confermata nella prima parte dell'articolo 21.3 dell'Allegato A). Per tali soggetti riteniamo possa essere sufficiente prevedere separazione contabile fra eventuali attività di gestione delle infrastrutture e attività di vendita, senza ulteriori separazioni all'interno delle attività di vendita. Questo significa che un soggetto estero operante unicamente nelle attività di vendita di energia in Italia non dovrebbe essere tenuto alla separazione contabile, potendo essere sufficiente, ad esempio, una dichiarazione che il medesimo soggetto non opera nella gestione di asset infrastrutturali sul mercato nazionale. Il permanere dell'obbligo di separazione contabile costituisce un significativo onere e disincentivo all'ingresso.

Esprimiamo pertanto un giudizio positivo sulla proposta di esenzione dagli obblighi di reporting per i soggetti esteri e auspichiamo che tale proposta venga confermata nella regolazione definitiva. Tuttavia, invitiamo a prevedere adempimenti più semplificati in merito alla tenuta dei conti, ai fini di promuovere l'accessibilità al mercato italiano da parte di soggetti multinazionali.

Cordiali saluti,

Giuseppina Squicciarini

Commercial and Regulatory Affairs Manager
Shell Energy Europe Limited, acting through its agent
Shell International Trading and Shipping Company Limited